

STUDIO LEGALE CARNEVALI

AVV. GIOVANNI CARNEVALI
AVV. GIAMMASSIMO FORLINI
DOTT. MICHELE DE NITTIS
DOTT.ssa FRANCESCA CATALANO

Parma li 10.04.2009

Spett.le
Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

Spett.le
Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
di Bologna

Spett.le
Direzione dell'Istituto
Penitenziario di Parma

Oggetto: inosservanza della circolare sul lavoro straordinario e sull'orario di lavoro settimanale

Ho ricevuto espresso mandato da parte delle Organizzazioni Sindacali S.A.P.Pe, SiNAPPe, CISL, C.N.P.P. e UIL di Parma, al fine di evidenziare la mancata applicazione, da parte del Dirigente dell'Istituto Penitenziario di Parma, delle circolari emanate dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Si tratta di una presa di posizione irragionevole ed immotivata, e ciò alla luce delle circolari emanate dalla Direzione Generale del Personale, che si sono succedute negli ultimi anni, in merito al calcolo delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale della Polizia Penitenziaria.

A fronte di ben tre circolari emanate dalla Direzione Generale del Personale, e precisamente la n.GDAP-0200901-2007 del 22.06.2007, n.GDAP-0222617-2008 del 27.06.2008 e soprattutto la n° 439802-2008 del 23.12.2008, appare inspiegabile che la direzione dell'Istituto Penitenziario di Parma si ostini nel non voler dare esecuzione alle medesime.

Inoltre, preme evidenziare che la Direzione dell'Istituto Penitenziario di Parma, ad oggi, non ha ancora fornito, nel merito, valida argomentazione a sostegno della propria aprioristica ed immotivata presa di posizione.

Peraltro, appare paradossale che in presenza di un Provveditorato Regionale, che dovrebbe garantire una uniformità interpretativa in relazione alle problematiche che investono il personale dei vari Istituti Penitenziari, vi siano in Regione, alcuni Istituti che applicano correttamente le suddette circolari ed altri, come quello di Parma, che le disattendono.

Ciò è inaccettabile anche perchè all'interno della stessa Regione, ma lo stesso discorso vale anche su base nazionale, si determinano, tra i dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria, disparità di trattamento a fronte di situazioni analoghe.

Ma anche al di là delle assorbenti considerazioni che precedono, vi è da dire che stante la chiarezza delle disposizioni contenute nelle circolari in oggetto, non si capisce come ancora oggi possano sorgere dubbi interpretativi tali da indurre la Direzione dell'Istituto Penitenziario di Parma ad assumere una posizione in evidente contrasto con le disposizioni ricevute dal Dipartimento Nazionale, ribadite e confermate anche dal Provveditorato di Bologna con una recente nota.

Il contegno della Direzione dell'Istituto Penitenziario di Parma, si appalesa ancor più ingiustificato, se si analizza nel merito la risposta che in data 11 Febbraio 2009 quest'ultimo ha fornito alle OO.SS. dal sottoscritto rappresentate.

Appaiono infatti inspiegabili le motivazioni addotte dalla sopraindicata Direzione a sostegno del proprio atteggiamento inerte e attendista.

Si legge nella missiva che la Direzione nella persona del Dott. Silvio Di Gregorio, avrebbe *"chiesto ai propri colleghi suggerimenti ed informazioni ricavandone l'impressione che solo in pochi eccezionali casi la circolare del Dicembre scorso è stata attuata"*.

Aggiunge la Direzione succitata, che *"in alcune circostanze, sembrerebbe che gli stessi Provveditorati abbiano diffidato i Direttori dall'applicarla"*.

Tali affermazioni, risultano del tutto generiche in quanto la Direzione dell'Istituto Penitenziario, sulla base di semplici suggerimenti richiesti in via informale, per altro a soggetti che non hanno potere regolamentare in relazione al caso di specie, e sulla base di semplici impressioni, ritiene di disattendere il chiaro disposto delle circolari sovra specificate, senza spiegare da un punto di vista giuridico normativo la propria presa di posizione.

Preme inoltre ricordare che, oltre al chiaro disposto delle circolari in oggetto, vi è una nota di protocollo del Provveditorato Regionale della Toscana che nel delineare le linee guida in materia di calcolo delle prestazioni di lavoro straordinario, ha ribadito senza dubbi di sorta che l'orario settimanale d'obbligo per gli Agenti della Polizia Penitenziaria, è di 36 ore, con il diritto (Costituzionalmente garantito) ad una giornata di riposo settimanale, anche non coincidente con la festività.

La circolare conclude confermando il chiaro indirizzo espresso anche dal Dipartimento Nazionale, ovvero che il conteggio delle ore di lavoro straordinario va effettuato su base settimanale con la conseguenza che se il dipendente effettua più di 36 ore in una settimana, l'eccedenza dovrà essere calcolata come straordinario.

Pertanto, alla luce delle circolari sopraindicate, e in particolare modo della più volte citata n° 0439802-2008, si afferma il principio secondo cui la prestazione lavorativa che cada nel giorno di riposo settimanale, debba essere retribuita come lavoro straordinario se eccedente l'orario ordinario delle 36 ore, fermo restando il diritto al recupero del riposo nelle settimane successive.

Occorre peraltro aggiungere che secondo una prassi consolidata, presso l'Istituto Penitenziario di Parma, l'assegnazione dei lavoratori al servizio nel giorno destinato al riposo settimanale, non appare necessitata, come dovrebbe essere, da inderogabili e sopravvenute esigenze.

In buona sostanza, la richiesta rivolta al lavoratore di rinunciare al riposo settimanale, dovrebbe rivestire il carattere dell'eccezionalità solo nei casi di impreviste e sopravvenute esigenze di servizio, ma evidentemente così non è nel caso del Istituto Penitenziario di Parma, giacchè tale assegnazione viene addirittura programmata con cadenza periodica.

Da ultimo, preme sottolineare che la mancata applicazione del chiaro indirizzo espresso dal Dipartimento Nazionale dell'Amministrazione Penitenziaria, contrasta altresì con il consolidato orientamento più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo il quale la prestazione effettuata nel settimo giorno consecutivo di lavoro, con recupero del riposo in un momento successivo, esige per la sua particolare onerosità, uno specifico compenso che trovando causa nello stesso rapporto di lavoro, ha natura di retribuzione e non risarcitoria o di indennizzo (*cfr Cass. Civ. Sez. lavoro 04 Febbraio 2008 n. 2610*).

Da ciò deriva che la prestazione di lavoro cadente nella giornata destinata al riposo settimanale, qualora ecceda le 36 ore previste, non possa essere compensata da una indennità, peraltro nel caso di specie di ammontare irrisorio, ma al contrario debba essere corrisposta secondo le modalità di retribuzione del lavoro straordinario.

In ragione di quanto sovraesposto il sottoscritto Avvocato, in virtù dell'espresso mandato conferitogli dalle Organizzazioni Sindacali di cui sopra, chiede, in ottemperanza a quanto previsto dalle circolari Dipartimentali e Regionali su riferite, la corresponsione della retribuzione prevista per il lavoro straordinario, qualora la prestazione lavorativa eccedente le 36 ore settimanali coincida con il settimo giorno consecutivo di lavoro, con decorrenza retroattiva al 10.04.2004.

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto avvocato chiede un cortese riscontro entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente.

Decorso inutilmente tale termine, le OO.SS. dal sottoscritto rappresentate, provvederanno per mezzo dello scrivente ad adire senza indugio, la competente Autorità Giudiziaria, per ivi tutelare i loro interessi.

Nell'attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Avv. Giovanni Carnevali

